

Articolo 19

Bollettino della Direzione centrale degli affari di culto e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto



Opere del FEC in mostra

Donatello e Brunelleschi
a confronto a Firenze

pagina 10

Lavori in corso

PNRR : nuovi strumenti
operativi

pagina 8

Editoriale

Informazione e confronto
su temi comuni

pagina 3

Direttore Centrale

Fabrizio Gallo

Coordinamento

Concetta Stalari

Progetto editoriale

Maria Giovanna Pastorello

Segreteria di redazione

Anna Maria Voci

Hanno collaborato:

Tommaso Angelini Battaglia

Sonia Boccia

Alessio Sarais

Antonio Tedeschi

Paola Ulivi

Anna Maria Voci

Esecuzione grafica:

Paola Pandolfi

Foto:

Padre Paolo Bocci

Luigi Contin della scuola di volo Red-Tech

Archivio fotografico FEC

Distribuzione:

Debora Orlanducci

Direzione, redazione e amministrazione

Piazza del Viminale, n. 1 - 00184 Roma

articolo19@interno.it



Donatello:
Crocifisso ligneo, Basilica di Santa Croce, Firenze (part.)

SOMMARIO

3 EDITORIALE

Informazione e confronto su temi comuni
di *Fabrizio Gallo*

4 CHIESA CATTOLICA

Nuove prospettive per le Fabbricerie italiane
di *Alessio Sarais*

6 CONFESSIONI ACATTOLICHE

Il riconoscimento della personalità
giuridica delle Associazioni Sikh
di *Antonio Tedeschi*

8 LAVORI IN CORSO

PNRR: Nuovi strumenti operativi per gli interventi di
manutenzione e valorizzazione degli edifici di culto
di *Alessio Sarais*

10 LE OPERE DEL FEC IN MOSTRA

Donatello e Brunelleschi a confronto
di *Sonia Boccia*

13 ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO

Masaccio e la sua "Trinità"
di *Anna Maria Voci*

15 ITINERARI

Le Case Romane del Celio
di *Paola Ulivi*

17 NEWS

Nuova normativa sulle celebrazioni religiose
con la partecipazione dei fedeli
di *Alessio Sarais*

19 DOMANDE E RISPOSTE

a cura di *Tommaso Angelini Battaglia*

EDITORIALE

Informazione e confronto su temi comuni

————— Fabrizio Gallo —————

Il mondo della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici dei culti è una realtà complessa.

La sola lettura dell'indice di questo numero 0 lo testimonia: si passa infatti dagli affari del culto cattolico, nell'ambito del quale trattiamo la bella questione giuridica delle fabbricerie, alle religioni diverse da quella cattolica, con la prima parte della vicenda legata al riconoscimento della personalità giuridica alle comunità Sikh; si procede poi con la grande bellezza delle opere di Donatello, del Brunelleschi e di Masaccio che il Fondo rende fruibili al pubblico mediante prestiti per mostre di elevato valore culturale, e ci si avvia alla conclusione con l'interessante percorso archeologico delle Case romane del Celio. Ed il mondo della Direzione è complesso anche per la straordinaria e versatile competenza di chi vi opera a livello centrale, grazie ai quali questo "Bollettino" vede la luce, nonché per tutti coloro che, nelle Prefetture, tra le mille difficoltà di un lavoro sempre più impegnativo, riescono a trattare con grande passione civile anche le materie dei culti e della

conservazione e valorizzazione dei beni del Fondo.

A loro, alle persone che animano il viaggio istituzionale della Direzione, è primariamente dedicata la pubblicazione del "Bollettino".

Le attività che compiamo, i progressi che registriamo, pur tra tante criticità, sono frutto delle persone che lavorano nell'Amministrazione centrale, e delle quali vogliamo far conoscere nomi e cognomi, così come di coloro che lavorano nelle Prefetture e ci auguriamo che possano collaborare alla nostra pubblicazione nei prossimi numeri.

E' un mondo complesso, dicevamo, ma reso unitario da un principio fondamentale: quello della libertà religiosa, sancita all'articolo 19 della Costituzione, che costituisce il primo baluardo dello Stato di diritto che si inverte nello Stato dei diritti.

Con la consapevolezza di questa unificante missione civile che l'ordinamento ci assegna, ci muoviamo dunque in questo nuovo percorso di dialogo tra il centro ed il territorio, con l'auspicio che l'informazione costante ed il confronto possano rendere più agevole e interessante il lavoro di tutti.



Palazzo Viminale

Nuove prospettive per le Fabbricerie italiane


Le Fabbricerie nella disciplina del Codice del Terzo settore:
lo prevede il Decreto milleproroghe

Alessio Sarais

Le Fabbricerie rappresentano un particolarissimo istituto del panorama giuridico italiano, che affonda le sue radici nel Medioevo e, fin dalle origini, si configura come realtà laica, deputata alla custodia ed alla manutenzione di insigni chiese e cattedrali, per consentire lo svolgimento dell'ufficiatura religiosa e delle celebrazioni liturgiche.


Il nome discende dalla *fabrica ecclesiae*, il cantiere in cui nei secoli si succedono maestranze e periti per la costruzione e la manutenzione di luoghi sacri che, oltre ad essere espressioni di fede e pietà popolare, sono tesori della *civitas*, patrimonio dell'umanità per la loro straordinaria bellezza.

Presenti su tutto il territorio italiano, a volte con denominazioni diverse (come opera, deputazione, maramma, e altri), la loro funzione è sempre inscindibilmente legata a capolavori architettonici conosciuti in tutto il mondo, dal Duomo di Milano, alla Basilica di San Marco a Venezia, dal complesso di Piazza dei Miracoli a Pisa ai mosaici di Monreale, passando per le Basiliche fiorentine di Santa Maria del Fiore, di Santa Croce e di San Lorenzo, solo per citarne alcune e dare un'idea della rilevanza di questi enti. Anche l'Arca di Sant'Antonio a Padova e la Cappella di San Gennaro a Napoli, sebbene con un proprio regime speciale, rientrano in questa tipologia.



Santa Croce , Firenze

CHIESA CATTOLICA



Arca del Santo nella Basilica di Sant'Antonio, Padova.

Per la loro origine storica e la loro funzione, le Fabbricerie non possono essere assimilate ad altre categorie di enti, e rimane difficile inquadrarle esattamente negli schemi della normativa vigente. Costituiscono senz'altro un *numerus clausus* e non ne possono essere istituite di nuove.

La loro disciplina specifica, oltre che nei rispettivi statuti interni, si rinviene nella legislazione di derivazione concordataria, emanata dallo Stato a seguito dei Patti Lateranensi del 1929, rinnovati dal Nuovo Concordato del 1984. La normativa di riferimento, peraltro piuttosto scarna, è contenuta nella legge n. 222/1985, relativa agli enti ecclesiastici, e nel rispettivo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 33/87.

Ai sensi delle norme richiamate, l'Amministrazione di riferimento per le Fabbricerie è rappresentata dal Ministero dell'Interno. Gli statuti, che ne regolano la vita e l'organizzazione interna, vengono quindi approvati attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale. Allo stesso modo i Consigli di amministrazione, espressione della comunità locale e della competente autorità ecclesiastica, vengono nominati con un decreto del Ministro. A livello locale, inoltre, il Prefetto esercita un potere di vigilanza su questi enti, che sono tenuti a trasmettergli i rispettivi bilanci. Pur nella sua posizione di terzietà, la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del FEC ha sempre svolto e continua a svolgere i suoi compiti istituzionali con grande attenzione nei confronti di questi enti, recependo le non poche difficoltà che inevitabilmente comporta la loro attività di gestione di beni di così grande rilievo.

Ultimamente si sono peraltro presentate alcune questioni di rilievo assolutamente inedite. In particolare, alcune delle Fabbricerie hanno assunto nel tempo una configurazione come ONLUS, ma tale tipologia giuridica è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore. Tuttavia, il D.lgs. n. 117/17 estendeva espressamente le sue previsioni, sebbene attraverso specifiche forme, nei confronti degli enti religiosi, quali sono certamente gli enti ecclesiastici, ma non considerava le Fabbricerie.

L'intervento normativo apportato dal D.L. n. 228/21 (cd. decreto milleproroghe) ha sciolto i dubbi, aggiungendo le Fabbricerie alla lista degli enti a cui è possibile applicare la disciplina del Terzo settore alle stesse condizioni degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Si configura dunque un orizzonte nuovo, nel quale queste tipologie di enti potranno eventualmente inserirsi per avere strumenti operativi, specie di carattere fiscale e tributario, idonei a portare avanti la loro funzione istituzionale.

CONFESSIONI ACATTOLICHE

Il riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni Sikh



Sono circa 98.000 gli aderenti alla fede religiosa
Sikh nel nostro Paese

Antonio Tedeschi

Gli aderenti alla fede religiosa Sikh in Italia sono circa 98.000, impiegati per una parte significativa nell'agricoltura e nell'industria lattiero-casearia, di cui circa 40.000 aderenti alla *USI Unione Sikh Italia*, e circa 15.000 raggruppati nel *Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy (Sikh Gurdwara Parbandhak Comitato Italia)*. Entrambe le Associazioni hanno presentato domanda di riconoscimento della personalità giuridica come ente di culto, ai sensi della legge n. 1159/1929 e del correlato R.D. n. 289/1930.

Non è questa la sede per approfondire la normativa in materia. Basterà ricordare che il procedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto diverso da quello cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da discrezionalità amministrativa e tecnica: il provvedimento è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa istruttoria del Ministero dell'Interno (CDS, Sez. I, n. 2635-2016); non si applica la normativa generale di cui al D.P.R. n. 361/2000 in presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell'Associazione considerata (CDS, Sez. I, n. 2331-2009).

Le domande di riconoscimento sono state valutate in maniera opposta dal Consiglio di Stato: la *Associazione Sikhismo Religione Italia* con sede in Castelgomberto (Vicenza) è andata incontro a un parere negativo del C.d.S. (n. 4768 del 28/10/2010).

L'istanza dei *Gurdwara* è stata proprio di recente esaminata dall'Alto Consesso (n.1685 del 20 ottobre 2021).

Emerge dunque la rilevanza fondamentale dell'attività consultiva del Consiglio di Stato sulle richieste di riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni religiose: il parere del Consiglio di Stato, pur se diventato oramai "facoltativo", dopo l'entrata in vigore della c.d. legge Bassanini (n. 127/ 1997), viene sempre richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di procedere all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri (vd. per es. Sez. I, 13 novembre 2020, n. 1807).

Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento dei *Gurdwara*, il Consiglio di Stato è intervenuto due volte. Infatti, con pronuncia interlocutoria n. 1574/2019

CONFESSIONI ACATTOLICHE

emessa dalla Sezione I nell'adunanza del 15 maggio 2019 il Consiglio di Stato, pur in presenza di un parere favorevole del Ministero dell'Interno, aveva richiesto una ulteriore relazione integrativa sui seguenti profili:

- 1) porto del kirpan, pugnale rituale ricurvo previsto dalla religione Sikh;
- 2) divieto di divorzio per le sole donne.

In effetti, trattavasi di profili del tutto assenti nella relazione ministeriale e ritenuti ostativi con il parere n. 4768/2010, relativo allo statuto della *Associazione Sikhismo Religione Italia*.

Infatti, sul kirpan il Consiglio di Stato aveva affermato che il porto di questo particolare pugnale rituale ricurvo doveva essere considerato, a tutti gli effetti, come "un'arma bianca, pericolosa per la sicurezza pubblica". Mentre il divieto di divorzio previsto per le sole donne "confligge in maniera evidente con i principi fondamentali del nostro ordinamento pubblico interno".

Con la relazione integrativa, il Viminale ha sommessamente sostenuto che le osservazioni a suo tempo formulate dall'Alto consesso nel 2010 non potevano essere automaticamente ed integralmente replicate nel caso attualmente in esame.

I *Gurdwara*, espressione di una diversa componente del Sikhismo presente in Italia, avevano opportunamente

preso in considerazione quei rilievi e, a seguito di ripetute interlocuzioni con il Ministero dell'Interno, avevano predisposto un prototipo di pugnale rituale sottoponendolo alle valutazioni del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco e le munizioni commerciali proprio per non incorrere nello stesso motivo preclusivo.

Il Banco nazionale di prova aveva poi attestato che il prototipo di pugnale, in ragione delle sue caratteristiche tecniche e delle sue dimensioni, "non è idoneo a recare offesa alla persona" e, pertanto, non è da considerarsi tra le "armi proprie" di cui è vietato il porto, rappresentando nello specifico un mero simulacro.

Per quanto concerne il divieto di divorzio per le sole donne, il vigente statuto dei *Gurdwara* non lo prescrive affatto: "tutti gli esseri umani sono uguali di fronte a Dio.

Non ci sono esseri umani inferiori o superiori per nascita, sesso, classe sociale o ricchezza" (art. 2, punto 6); l'uguaglianza rientra tra i "principi di base del Sikhismo oltre alla fede, al Nam Simran (recitare le Scritture Sacre) e all'amore per Dio" (art. 2, punto 12).

Il giudizio dell'Alto consesso sulle considerazioni espresse dal Viminale sarà sintetizzato sul prossimo numero di *Articolo 19*.



Tempio d'oro, Amritsar, India.

LAVORI IN CORSO

PNRR: nuovi strumenti operativi per gli interventi di manutenzione e valorizzazione degli edifici di culto

Alessio Sarais

Il Fondo edifici di culto è proprietario di una consistente quantità di immobili, su tutto il territorio nazionale, la cui cura è affidata alla Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del FEC in sede centrale, ed ai Prefetti in sede provinciale.

Secondo l'art. 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per gli interventi necessari su questi beni, l'Amministrazione del FEC si rivolge alla Soprintendenza competente per territorio o, in caso di opere meramente edilizie, al Provveditorato alle opere pubbliche, i quali assumono il ruolo di stazione appaltante e si occupano di tutte le fasi dei lavori, con oneri a carico del bilancio del Fondo.

Come anche la Corte dei conti ha avuto modo di rilevare (Delib. n. 8/2017), l'espletamento delle procedure per il tramite delle Soprintendenze e dei

Provveditorati richiede tuttavia in concreto tempi piuttosto lunghi, spesso inadeguati rispetto alle esigenze di rapidità degli interventi richiesti, e ancor più alla luce delle condizionalità temporali imposte dal PNRR.

Per superare questa criticità, una ricognizione del sistema normativo vigente consente di individuare soluzioni organizzative complementari, ferme restando le competenze del Ministero della cultura. L'art. 3, comma 1, lettera m), del Codice dei contratti pubblici, prevede "attività di committenza ausiliarie", ovvero la possibilità di preparazione e gestione dell'appalto per conto della stazione appaltante. L'art. 37, comma 8, dello stesso codice stabilisce che la committenza ausiliaria possa essere prestata da centrali di committenza.



LAVORI IN CORSO

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede per le amministrazioni la possibilità di accordi per "attività di interesse comune"; ugualmente, gli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici sono previsti dal Codice dei contratti pubblici (art. 5, comma 6). Anche l'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prescrive che lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni concorrano tutti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, favorendone la fruizione.

Alla luce della normativa richiamata, emergono una serie di strumenti diretti a realizzare gli interventi in modo efficace e tempestivo.

In primo luogo, permane la possibilità, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 222/85, di affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori alle Soprintendenze ed ai Provveditorati alle opere pubbliche. In questi casi, l'Amministrazione del FEC adotta il provvedimento di impegno di spesa e successivamente, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori degli organi tecnici, effettua i pagamenti a favore delle ditte esecutrici delle opere.

In secondo luogo, l'Amministrazione del Fondo può affidare la gestione delle procedure d'appalto alle centrali di committenza, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera m) e 37, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. Il rapporto tra l'Amministrazione del Fondo e le centrali di committenza può essere regolato per via convenzionale, sulla base dello schema già sperimentato con Soprintendenze e Provveditorati.

In terzo luogo, l'Amministrazione del FEC può destinare il finanziamento necessario all'Ente territoriale ove insiste il bene, al fine della realizzazione degli interventi definiti, mediante convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90.

L'Avvocatura generale dello Stato ha confermato che le procedure menzionate possono effettivamente "rispondere all'esigenza di maggiore celerità nell'espletamento degli interventi di competenza del Fondo" (Parere 11063/22 Sez. IV).

La selezione dello strumento operativo più idoneo nel caso concreto potrà essere determinata attraverso un'opportuna interlocuzione tra la Direzione centrale e le Prefetture, diretta anche a precisare i contenuti degli atti convenzionali secondo uno schema fornito con apposita circolare del Capo dipartimento per le libertà civili, al fine di fornire, anche a livello territoriale, nuovi strumenti operativi per il raggiungimento concreto degli obiettivi di manutenzione e valorizzazione degli immobili del Fondo.



OPERE DEL FEC IN MOSTRA

Donatello e Brunelleschi a confronto

Cinque capolavori della prima metà del Quattrocento
alla mostra fiorentina su Donatello

Sonia Boccia

I due crocifissi lignei di Donatello e Brunelleschi a confronto sono i principali protagonisti dell'attesissima mostra "Donatello, il Rinascimento", inaugurata lo scorso 19 marzo e visitabile fino al 31 luglio 2022 presso Palazzo Strozzi e il Museo del Bargello.



Donatello e Brunelleschi:
Crocifissi lignei, Mostra "Donatello, il Rinascimento" Firenze.


E' una straordinaria occasione per ammirare circa 130 opere, tra sculture, dipinti, disegni di artisti, che variamente sono stati «colpiti, formati o riformati dalla figura di Donatello (1386-1466)», come rileva il curatore della mostra, lo storico dell'arte Francesco Caglioti, nella sua introduzione al Catalogo.

Caglioti l'ha ideata non come un'esposizione "compilativa e accademica", incentrata esclusivamente sulla figura di Donatello scultore, ma come un'illustrazione della sua funzione "acceleratrice", che ha plasmato l'arte del Rinascimento, concorrendo a fondarlo nei suoi principi e divenendo riferimento per intere generazioni di scultori e pittori, spunto per nuove discussioni e nuove idee. Il grande merito di Donatello consiste in un cambiamento di stile parzialmente paragonabile a quello che Giotto attuò un secolo prima quando, assieme ad Arnolfo di Cambio, liberò la pittura e la scultura dalle pastoie dagli stilemi di un bizantinismo estremizzato.

"Il Crocifisso" di Donatello della basilica fiorentina di Santa Croce è l'opera con la quale si affaccia una nuova componente nella cultura figurativa fiorentina: l'elemento popolare, che si esprime in una tendenza realistica spinta fino alla drammaticità. La cultura classica, che pure è familiare allo scultore per la lunga esperienza avuta con Brunelleschi, viene superata dall'interesse per l'espressione artistica popolare.

OPERE DEL FEC IN MOSTRA

“Il Crocifisso” di Brunelleschi, invece, proviene dalla Cappella Gondi di Santa Maria Novella, in mostra a confronto per un'occasione unica, e consente al visitatore di valutare le differenze stilistiche tra il “popolano Donatello” e l’“aristocratico Brunelleschi”.



Donatello:
Crocifisso ligneo, 1408-1409, Firenze, Basilica di Santa Croce, Cappella Bardi di Vernio

Fu lo stesso Brunelleschi, amico di Donatello, a rimproverarlo di «aver messo in Croce un contadino, perché le proporzioni “umane” che aveva scelto, non si addicevano ad un corpo divino».

Così Brunelleschi rispose a Donatello con il suo crocifisso idealizzato e misurato, caratterizzato da un attento studio dell’anatomia e delle proporzioni, mutuato dalla sua formazione di architetto.

Le opere prestate dalla Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione alla mostra sono cinque.

Oltre ai due crocifissi vi è il “San Ludovico da Tolosa”, eseguito da Donatello tra il 1420-1425, in bronzo dorato, conservato nel Museo dell’Opera di Santa Croce. Tale capolavoro influenzò la pittura di Masaccio per le forme massicce e statiche, pesantemente paludate.



Donatello:
San Ludovico di Tolosa, 1420-1425, Firenze, Museo dell’Opera di Santa Croce

OPERE DEL FEC IN MOSTRA

Molto ammirata anche “La Madonna con il Bambino” di Andrea Guardi (1450), proveniente dalla lunetta della porta d’ingresso della sagrestia della Madonna del Carmine.



Andrea Guardi:
Madonna con Bambino, 1450, Firenze, Basilica di Santa Maria del Carmine, lunetta porta di ingresso della sagrestia

In questo bassorilievo si coglie tutta l’influenza di Donatello (lo si raffronti con la Madonna de’ Pazzi, conservata nel Bode-Museum di Berlino), e in esso Guardi cerca di riproporre gli sguardi empatici tra Madonna e Bambino.

Del Fondo edifici di culto anche “L’Apparizione della Trinità a San Girolamo, Santa Paola e Sant’Eustachio”, di Andrea del Castagno (1454).

Un affresco staccato, proveniente dalla Cappella di Girolamo Corboli della chiesa della SS. Annunziata di Firenze, in cui si palesa la matrice stilistica derivata da Donatello, in particolare nelle medesime linee metalliche e dure con le quali sono resi ad esempio i muscoli tesi che appaiono come incisi nel marmo.

Si confrontino, infine, anche i toraci dei crocifissi: quello scolpito da Donatello in legno e l’altro dipinto da Andrea del Castagno appaiono quasi sovrapponibili.



Andrea del Castagno:
Apparizione della Trinità a San Girolamo, Santa Paola e Sant’Eustachio, 1454, Firenze, Basilica della Santissima Annunziata, Cappella di Girolamo Corboli

ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO


Masaccio e la sua “Trinità”

A Santa Maria Novella a Firenze una delle opere più innovative della storia dell’arte occidentale

Anna Maria Voci

Lungo la navata sinistra di Santa Maria Novella si trova una delle opere fondamentali del Rinascimento e certamente una delle più innovative di tutta la storia dell’arte occidentale: la “Trinità” dipinta da Masaccio (1401-1428) tra il 1425 ed il 1428.

Il primo elemento di grande novità è l’uso coerente che il pittore fece della prospettiva. Innovativa è anche la scelta di Masaccio di dare alle sei figure del suo affresco la stessa grandezza, allontanandosi dalla tradizione medievale di raffigurare persone divine e umane secondo una gerarchia di proporzioni. Inoltre, i sei personaggi della sua “Trinità” possiedono una non comune plasticità e intensità espressiva, e sono distribuiti sulla superficie dell’affresco secondo il loro rango: in basso i committenti, un uomo e una donna della cui identità non abbiamo assoluta certezza; accanto alla croce Maria e Giovanni, l’apostolo prediletto; nella parte alta le figure della Trinità disposte secondo il modello iconografico detto “Trono di Grazia”, con il Padre che, in piedi, regge la croce del Figlio, e la colomba dello Spirito Santo tra il volto del Padre e la testa del Cristo. A tale modello, diffusosi nella pittura fiorentina dalla fine del secolo XIV, Masaccio conferì per primo monumentalità, realismo e un’architettura illusionista, unendovi l’altro motivo di Maria e Giovanni, testimoni dolenti della crocifissione. La disposizione delle sei figure risponde ad un ordine simmetrico ascendente a forma di triangolo su uno sfondo architettonico rinascimentale.



Masaccio:
Trinità, Santa Maria Novella, Firenze



Ancora un altro elemento decisamente innovativo è appunto questo sfondo. Prima di Masaccio le tre persone della Trinità venivano rappresentate su uno sfondo dorato o contro il cielo. Egli fu il primo a porre la scena entro uno spazio terreno, e cioè un'architettura classica, magnifica e grandiosa, che, come si è pensato, potrebbe rifarsi a suggerimenti ricevuti da Filippo Brunelleschi.

Si tratta di due lesene con capitelli corinzi reggenti una trabeazione, sotto la quale sono due medaglioni e si apre un arco trionfale con due colonne ioniche, dal quale si accede ad un ambiente a cappella con una volta a botte, lavorata a cassettoni, che potrebbe alludere ad una cappella funeraria ed è di una notevole potenza illusionistica: da una certa distanza, infatti, dà allo spettatore la sensazione della profondità, l'illusione cioè che il muro della navata sia "bucato", come per primo osservò Giorgio Vasari, e che lungo la navata si apra veramente una cappella. La parte bassa dell'affresco, che in origine era probabilmente collocata sotto la mensa di un altare medievale, è occupata da un sarcofago posto in una nicchia delimitata da due coppie di colonnine. Su di esso è collocato uno scheletro, sopra il quale corre una scritta tipica del *memento mori*: "IO FU' GIA' QUEL CHE VOI SIETE, E QUEL CH' I' SON VOI ANCO SARETE".

L'opera di Masaccio è dunque nel suo complesso una combinazione tra dipinto funebre e rappresentazione del dogma della Trinità, che nella riflessione teologica dei frati domenicani, proprietari della chiesa, aveva grande rilevanza. La Trinità è al tempo stesso anche immagine simbolica del sacrificio eucaristico, cui

allude Dio Padre che presenta il Figlio crocifisso. Pertanto appare plausibile l'ipotesi che il dipinto fosse in origine posto su un altare dedicato alle funzioni religiose in memoria di defunti.

A supporto di tale congettura è anche il fatto che lo scheletro del defunto è anonimo, non presenta cioè alcun elemento atto a identificarlo: si tratta di un'allusione generica alla morte.

Il dipinto ha avuto una storia abbastanza avventurosa. Nel corso del rimaneggiamento dei medievali altari laterali di Santa Maria Novella, effettuato dal Vasari tra il 1565 ed il 1571, esso venne nascosto dietro una pala d'altare, opera dello stesso Vasari e di Jacopo Zucchi raffigurante la Vergine del Rosario.

La parte superiore dell'affresco, con la Trinità ed i committenti, fu scoperta nel 1860 e dal restauratore Gaetano Bianchi spostata sulla controfacciata di Santa Maria Novella. La tecnica usata dal Bianchi fu quella dello "stacco", consistente nella rimozione dello strato di pittura, assieme all'intonaco, ed al suo collocamento su un supporto di stuoia guazzata di calce, polvere di marmo e con telaio ligneo. Bianchi, però, non si accorse della parte inferiore dell'affresco, con il sarcofago e lo scheletro, rimasta nascosta dietro l'altare cinquecentesco.

Nel 1952 questa fu rinvenuta grazie alla rimozione di tale altare, e riunita alla parte superiore del dipinto che fu riportato al suo posto originario, la terza arcata della navata di sinistra.

Un ultimo restauro eseguito tra 1999 e 2001 è riuscito a restituirgli almeno in parte la vividezza dei colori originari.

ITINERARI

Le Case Romane del Celio

Riaperto al pubblico uno dei più interessanti siti archeologici romani sotto la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo

Paola Ulivi

Si tratta dei resti di un complesso residenziale romano sottostante la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, ubicato nel rione Celio, di proprietà del Fondo edifici di culto.

E' uno dei siti archeologici più affascinanti di Roma, connotato da un impareggiabile pregio culturale, luogo di convivenza tra paganesimo e cristianesimo che racchiude oltre quattro secoli di storia e ambienti decorati di altissimo valore artistico.

Si accede al complesso dal Clivo di Scauro, l'antica strada romana che attraversava il Celio, uno dei quartieri residenziali della Roma antica. Da qui, scendendo sotto il livello della chiesa attuale, si può ammirare ciò che resta della stratificata storia di questo sito, grazie ad un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, dal II al V secolo dopo Cristo.

Le Case furono riportate alla luce alla fine dell'Ottocento nel corso di scavi voluti da Padre Germano di San Stanislao, all'epoca rettore della Basilica, realizzati al di sotto della piccola cella che conservava le reliquie dei Santi cui è dedicata la Basilica. Furono così scoperti oltre 20 ambienti ipogei, dei quali 13 splendidamente affrescati, datati tra il primo ed il quarto secolo, in origine botteghe e magazzini inclusi in una *insula*, edificio popolare a più piani, che nel corso dei secoli ha subito svariate trasformazioni.

Da *domus* su due livelli al piano inferiore, dotata di un impianto termale privato (*balneum*) databile all'inizio del II secolo d. C., ad un'*insula* con botteghe (*taberne*) al livello stradale ed abitazioni ai piani superiori. Il complesso alla fine del III secolo fu ancora una volta trasformato in una nuova lussuosa *domus* per subire ulteriori ampliamenti e trasformazioni e, successivamente, diventare, nella metà del IV secolo d.C., un *titulus* cristiano.



ITINERARI

I lunghi e complessi lavori di restauro protrattisi per oltre un secolo, si sono conclusi con un interessante allestimento museale grazie al quale è possibile ammirare, oltre agli ambienti ripristinati, i meravigliosi affreschi, propriamente descritti, e anche i materiali e gli oggetti rinvenuti sul posto nel corso degli scavi. In particolare, gli affreschi sono ascrivibili a diverse epoche e denotano obiettivi iconografici diversi. I più noti sono la grande scena con le divinità marine del




Ninfeo

Ninfeo, le decorazioni della cosiddetta Aula dell'Orante, probabilmente legata all'uso cristiano



Sala dell'Orante



Confessio

della domus e quelli della Confessio, ambiente che custodiva le tombe e le reliquie dei martiri

Il complesso è, infatti, noto come luogo in cui vissero, subirono il martirio e furono sepolti i Santi Giovanni e Paolo, da qui ne discende la sacralità del luogo.

La venerazione e la devozione dei fedeli sul luogo del martirio dei Santi portò all'edificazione dell'attuale Basilica.

Il compendio delle Case romane del Celio, gestito per conto del F.E.C. dalla società Cooperativa Culture, ha riaperto al pubblico lo scorso 4 aprile dopo un lungo periodo di chiusura causato dall'emergenza Covid, restituendo alla Capitale la visibilità di uno dei più straordinari e suggestivi luoghi della Roma sotterranea grazie anche all'enorme valore storico e religioso che lo connota.

Nuova normativa sulle celebrazioni religiose con la partecipazione dei fedeli

Alessio Sarais

A seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 17 maggio 2020, terminata la fase del cd. lockdown, furono previste una serie di misure per una progressiva ripresa delle attività con la partecipazione e la presenza fisica delle persone alle celebrazioni religiose, nel rispetto di specifiche regole di carattere sanitario, atte a contrastare il contagio da Covid-19.

Riguardo ai luoghi di culto, il decreto citato, all’art. 1, lettera n), dispose che l’accesso avvenisse “con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”. La successiva lettera o) prescrisse inoltre che “le funzioni religiose con la partecipazione di persone” si svolgessero “nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7” dello stesso D.P.C.M.

In ossequio al principio bilaterale pattizio, previsto dagli artt. 7 e 8 Cost. in tema di rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, specifiche misure sanitarie di prevenzione sono state dunque concordate con il Governo e recepite in appositi Protocolli elaborati, per la Chiesa cattolica, con la Conferenza episcopale italiana e, per le altre confessioni religiose, con le relative rappresentanze.



NEWS


Questi Protocolli tecnicamente costituivano specifici allegati al citato D.P.C.M. 17 maggio 2020, e ai successivi che si sono avvicendati nel tempo, fino al D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

Frattanto il Dipartimento per le libertà civili, supportato da appositi pareri del Comitato tecnico-scientifico, ha emanato diverse Circolari ministeriali per fornire chiarimenti e un'interpretazione evolutiva della disciplina vigente. In proposito si possono menzionare le Circolari sui limiti di capienza degli spazi (n. 5030 del 13.05.2020), sulla presenza di cori e cantori alle celebrazioni e sulla deroga di distanziamento tra familiari (n. 7687 del 22.07.2020 e n. 8721 del 12.08.2020), e, di grande importanza, sulle modalità di svolgimento delle processioni (n. 5978 del 11.06.2020).

Per un periodo di quasi due anni dunque le misure sanitarie contenute nei Protocolli, come evolutesi nell'interpretazione del C.T.S. e delle Circolari ministeriali, hanno rappresentato il punto di riferimento in tema di prevenzione delle occasioni di contagio nell'ambito delle celebrazioni religiose con la partecipazione dei fedeli. Da ultimo, il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, in tema di superamento delle misure di emergenza, fa venir meno una serie di prescrizioni precedentemente adottate.

La stessa normativa non contiene più alcuno specifico riferimento ai luoghi di culto e alle modalità di partecipazione alle celebrazioni religiose, senza peraltro nemmeno prevedere più un richiamo ai Protocolli del 2020. In assenza di un rinvio normativo espresso, è dunque da ritenersi che gli stessi Protocolli al momento non abbiano più una valenza obbligatoria e le relative prescrizioni, nella misura in cui contenevano espresse limitazioni a diritti di libertà, non siano più vigenti.

Una tale posizione è stata avallata peraltro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in uno scambio di note con la Conferenza episcopale italiana, ha chiarito come dal 1° aprile 2022 il Protocollo stipulato per la Chiesa cattolica cessa di avere diretta applicazione di natura prescrittiva (cfr. Nota CEI del 25.03.2022). Allo stesso modo, con una comunicazione del 31 marzo 2022 diretta a tutte le confessioni religiose coinvolte nell'applicazione dei Protocolli, la Presidenza del Consiglio ha chiarito di ritenere ormai cessata l'efficacia dei medesimi Protocolli, ferma la possibilità per ciascuna comunità di fede di fornire in autonomia ogni opportuna indicazione circa le misure precauzionali da adottare nel quadro della disciplina normativa vigente.



DOMANDE E RISPOSTE

————— a cura di Tommaso Angelini Battaglia —————

È legittimo che si preveda, in atti di concessione da parte del F.E.C., un canone composto da un corrispettivo fisso, oltre che da un ulteriore corrispettivo determinato in maniera variabile?

In una recente sentenza nella causa ALPI ENERGIA S.R.L. (attrice) C/ Ministero dell'Interno – Fondo edifici di culto (convenuta), r.g. 297/2020, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la legittimità di una simile previsione contrattuale. Nel caso citato, veniva in rilievo un atto, stipulato tra il Fondo e ALPI ENERGIA, avente ad oggetto la concessione di “manufatti in calcestruzzo quali l’opera di presacaptazione e le opere di condotta idrica sotterranea per l’impianto della centrale idroelettrica” relativamente alla costruzione da parte dell’attrice di un impianto idroelettrico nel Comune di Tarvisio. Nell’atto di concessione era stato pattuito un canone annuo fisso, oltre ad un ulteriore corrispettivo, denominato “indennizzo”, determinato “secondo quote percentuali della produzione della centrale”.

L’attrice chiedeva che fosse dichiarata la nullità di detta clausola, per mancanza di causa, contestando inoltre l’applicabilità della normativa sopravvenuta, costituita dall’art. 1 comma 953 L. 145/2018 che prevederebbe l’obbligo di rivedere la clausola in questione e richiedeva la restituzione della somma versata in applicazione della clausola medesima. Il Tribunale di Trieste ha respinto la domanda dell’attrice, in quanto la previsione di un corrispettivo variabile non costituisce “corrispettivo per l’utilizzazione delle acque pubbliche”, che sarebbe invece stata causa di nullità, considerato anche che la somma era da corrispondere al F.E.C. e non alla Regione, competente al rilascio della necessaria autorizzazione. La previsione di un corrispettivo variabile, anche ove sia già previsto un corrispettivo fisso, rientra infatti nella libertà negoziale delle parti. Neppure può essere considerata applicabile la disposizione di cui all’art. 1 comma 953 L. 145/2018, in quanto la stessa si applica ai soli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010, mentre quello in questione fu stipulato successivamente.





MINISTERO
DELL'INTERNO



FONDO EDIFICI DI CULTO